



Roma 19 febbraio 2015

Presidente, Vicepresidente e Consiglieri
dell'Ordine provinciale dei Medici Veterinari
Via Chieti 5 - 65124 Pescara
PEC: ordinevet.pe@pec.fnovi.it

pc

Presidente, Vicepresidente e Comitato Centrale
Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani
Via del Tritone 125 - 00187 Roma
PEC: info@pec.fnovi.it

Trasmettiamo in allegato la sentenza del Tribunale di Brescia – Sezione Seconda – del 23 gennaio 2015, di applicazione a Graziosi Renzo, iscritto all'Ordine di Pescara con n.199, nella qualità di veterinario dipendente della “Green Hill 2011 srl” in Montichiari (Brescia), “Letti gli artt.533, 535 c.p.p. della pena di anni uno, mesi sei di reclusione (...) e la pena accessoria della sospensione dell'attività di allevamento per anni due” per violazione degli articoli 544 bis (uccisione di animali) e 544 ter (maltrattamenti di animali) del Codice penale.

Ai sensi e per gli effetti del capo IV del Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n.221 sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, l'Associazione scrivente richiede per Graziosi Renzo, azione peraltro prevista d'ufficio e dunque non discrezionale, l'apertura del procedimento disciplinare e l'immediato avvertimento (art.40 del DPR citato) nonché, riservandosi la scrivente di trasmettere le motivazioni della sentenza appena saranno pubblicate, l'applicazione della sanzione della radiazione poiché “colpevole di abusi nell'esercizio della professione” (articolo 38 del DPR citato), “con la sua condotta ha compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria” (art.41 del DPR citato), anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n.30790 del 30 dicembre 2011, pubblicata da “30 giorni” organo della FNOVI, riguardo alla perdita della “buona condotta” e, quindi, del requisito “ineludibile

LAV
Sede Nazionale
Viale Regina Margherita 177
00198 Roma
Tel +39 064461325
Fax +39 064461326
info@lav.it
www.lav.it

La LAV è riconosciuta
Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale ed Ente Morale



principio di carattere generale dell'ordinamento" per essere iscritto all'Albo professionale.

In attesa di conoscere le Vostre decisioni, conseguenti alla sentenza, a tutela della professione veterinaria, inviamo distinti saluti.

Gianluca Felicetti

Presidente LAV

LAV
Sede Nazionale
Viale Regina Margherita 177
00198 Roma
Tel +39 064461325
Fax +39 064461326
info@lav.it
www.lav.it

La LAV è riconosciuta
Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale ed Ente Morale



Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
DISPOSITIVO DI SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brescia in persona del dott. Roberto Gurini, con funzioni di Giudice Monocratico, all'udienza del giorno 23.01.2015, ha pronunciato il seguente dispositivo di sentenza nel giudizio nei confronti di **GOTTI Bernard, RONDOT Ghislaine, BRAVI Roberto e GRAZIOSI Renzo:**

P.Q.M.

Letti gli artt. 533, 535 c.p.p.,
dichiara la penale responsabilità di RONDOT Ghislaine, BRAVI Roberto e GRAZIOSI Renzo in ordine ai reati di cui ai capi A) e B) quest'ultimo limitatamente a 44 animali; ritenuta continuazione, condanna RONDOT Ghislaine e GRAZIOSI Renzo alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione; BRAVI Roberto alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letto l'art. 544 sexies c.p.,
dispone la **confisca** degli animali in sequestro e applica agli imputati la pena accessoria della sospensione dall'attività di allevamento per anni due.

Letti gli artt. 163 e seguenti c.p.,
concede il beneficio della sospensione condizionale della pena a tutti gli imputati.

Letto l'art. 530 c.p.p.,
assolve GOTTI Bernard dai reati ascritti per non aver commesso il fatto.

Letto l'art. 538, commi 1 e 3, c.p.p.,
condanna gli imputati e Green Hill 2001 s.r.l., quale responsabile civile in solido (quanto alle sole posizioni di LAV Onlus, "Le.A.L. Lega Antivivisezionista", Lega Nazionale per la Difesa del Cane), al risarcimento del danno in favore di Lav Onlus, Ente Nazionale Protezione Animali, Associazione "Le.A.L. Lega Antivivisezionista", Lega Nazionale per la Difesa del Cane, rimettendo le parti davanti al Giudice civile per la liquidazione.

F

Letto l'art. 539 comma 2 c.p.p.,

condanna RONDOT Ghislaine, BRAVI Roberto, GRAZIOSI Renzo e Green Hill 2001 s.r.l., quale responsabile civile, al pagamento a titolo di provvisionale, della somma di € 30.000,00 in favore della LAV Onlus, della somma di euro 10.000,00 in favore della Lega Nazionale per la Difesa del Cane.

Letto l'art. 541 c.p.p.,

condanna gli imputati e, in solido, Green Hill 2001 s.r.l. (quanto alle sole posizioni di LAV Onlus, "Le.a.l. Lega Antivivisezionista", Lega Nazionale per la Difesa del Cane) al pagamento delle spese processuali in favore di Lav Onlus, Ente Nazionale Protezione Animali, "Lega Nazionale per la Difesa del Cane" che si liquidano, per ciascuna di esse in € 6.156,00, oltre spese generali, IVA e Cassa Previdenza; € 3.420,00, oltre spese generali, IVA e Cassa Previdenza in favore di Associazione "Le.A.L. Lega Antivivisezionista".

Letto l'art. 544, comma 3 c.p.p.,

indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.

Brescia, 23.01.2015

Il Giudice

Dott. Roberto Gurini

